

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

# ***Il patto di famiglia quale efficace soluzione per il passaggio delle Pmi***

di **Ennio Vial**



È noto che un problema che interessa molte Pmi è quello del **passaggio generazionale**. Vi sono molti casi in cui **solo uno dei discendenti** risulta **interessato** o **in grado** di portare avanti l'azienda di famiglia.

Questa situazione, se da un lato risolve a monte il problema di un possibile litigio tra i discendenti derivante da divergenti opinioni sulla gestione aziendale, dall'altro pone l'altrettanto importante questione di **liquidare i discendenti cui non verrà trasferita l'azienda**.

Il problema discende dall'**impossibilità**, nel nostro ordinamento, di **poter prescindere dalle quote di legittima**. Una soluzione sicuramente efficace potrebbe essere quella del **trust**.

Il genitore dispone in trust le **quote della società operativa individuando come beneficiari tutti i figli**. Il *trustee* nominerà quale amministratore il **figlio titolato** a portare avanti l'azienda di famiglia ma garantirà altresì che gli altri eredi non rimangano a bocca asciutta, ad esempio, attribuendo loro i **dividendi** provenienti dalla società in discorso.

La soluzione del **trust** presenta diversi profili di interesse; tuttavia, lo stesso rappresenta in molti casi uno **strumento eccessivamente sofisticato** per alcuni contesti culturali.

A questo punto si possono scegliere altre vie come la **cessione al prezzo di mercato** delle quote al figlio predestinato, eventualmente beneficiando delle rivalutazioni a pagamento che periodicamente si ripresentano.

In questo modo i **genitori** pagando il **prezzo della tassazione della plusvalenza** riescono a conseguire la liquidità che poi verrà passata ai vari figli scontando l'imposta di donazione del 4% sulla quota eccedente la **franchigia di 1 milione di euro**.

Un aspetto che bisogna valutare in questi casi è se il discendente predestinato disponga **della liquidità per implementare l'operazione** e se desideri, a tal fine, in caso di mancata disponibilità immediata, **utilizzare i dividendi che percepirà dalla società acquistata**.

In questo caso non si ravvisa nessun profilo di **abuso**, stante i chiarimenti della [risposta interpello n. 156 del 25.03.2022](#).

La soluzione, oltre a risultare **fiscalmente gravosa** espone però l'operazione al **rischio di insolvenza del figlio che acquista l'azienda**.

Inoltre, questi potrebbe essere **legittimamente indotto a cercar di evitare il pagamento della ritenuta del 26% sui dividendi** implementando un'operazione di *leverage* attraverso la **costituzione di una holding destinata allo scopo ed implementando un'operazione** che deve essere ritenuta assolutamente **legittima**, ma che purtroppo l'Agenzia ha contestato nella [risposta ad interpello n. 341 del 23.08.2019](#).

Una soluzione interessante in questi casi potrebbe essere rappresentata dal **patto di famiglia**. Tutti i membri della famiglia stipulano questo contratto attraverso cui **il genitore dona al figlio predesignato le quote della società operativa** mentre quest'ultimo si impegna a **liquidare gli altri legittimari, ossi gli altri fratelli** (per tacer della madre).

In questo caso si ottengono **molteplici vantaggi che possiamo così sintetizzare**:

- le assegnazioni attraverso il patto di famiglia **non sono soggette a riduzione e collazione**;
- il trasferimento delle quote della società operativa **beneficia dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990**;
- l'orientamento più recente della Cassazione è volto a ritenere che la **liquidazione del figlio assegnatario dell'azienda nei confronti dei fratelli possa scontare l'imposta di donazione con aliquota del 4% con franchigia di 1 milione di euro**, in quanto, nella sostanza, l'attribuzione è come se giungesse dal padre;
- si potrebbero tutelare i **fratelli non assegnatari dall'inadempimento dell'assegnatario approfondendo la possibilità di prevedere in capo a loro un diritto di recesso dal patto**;
- si potrebbe prevedere un **diritto di recesso anche in capo al padre ad nutum** o, come nell'ipotesi precedente, in caso di **mancato adempimento del figlio assegnatario e/o qualora il padre, spogliatosi dei beni non fosse in grado di provvedere al suo sostentamento**.